



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

FEDERPREZIOSI

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

Il Direttore

COMUNICAZIONE 49/2020

10 novembre 2020

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
FEDERPREZIOSI CONFCOMMERCIO

LORO SEDI

Emergenza COVID-19
Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149
Decreto Ristori bis

Il decreto Ristori bis (Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 **introduce ulteriori misure a sostegno dei settori e delle attività sospese a seguito delle misure restrittive**, adottate con i D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Tra le attività che potranno usufruire di una serie di agevolazioni nonché di un contributo a fondo perduto in quanto esercitanti nelle **cd. "Zone Rosse"**, rientra il **commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria - codice Ateco 2017 47.77.00**, la cui attività è stata sospesa dal 6 novembre.

Di seguito le modalità per poter usufruire di detto contributo:

Requisiti

- Partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020.
- **Attività prevalente** rientrante in una di quelle riferite ai Codici Ateco 2017 riportati nell'Allegato 2 del Decreto; nel nostro caso il 47.77.00, commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria.
- Domicilio fiscale in una delle c.d. **"Zone Rosse"**.
- Fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiori di almeno un terzo rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019.

Modalità di calcolo

L'importo del contributo è **pari al 200%** del valore disposto all'art. 25, comma 5 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), il quale prende come base di calcolo lo scostamento tra i ricavi conseguiti **nel mese di aprile 2020** (fatturato e corrispettivi) e quelli conseguiti nel mese di aprile 2019 e a tale misura applica una percentuale differente **a seconda del fatturato conseguito nell'anno 2019**:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000,00 Euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 di Euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1.000.000,00 di Euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

FEDERPREZIOSI

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

L'art. 25 del Decreto Rilancio non prendeva in considerazione i soggetti con fatturato superiore a 5.000.000,00 di Euro poiché non rientravano tra le categorie a cui spettava il contributo. Ora anche per tali soggetti si considera una base di calcolo pari al 10% dello scostamento del fatturato).

Per i soggetti che hanno ricevuto il contributo ai sensi dell'art. 25 del Decreto Rilancio il contributo è erogato automaticamente per un importo pari al 200% del contributo precedentemente erogato. Pertanto con riferimento ai soggetti che non hanno ricevuto il contributo il calcolo da effettuare è invece il seguente:

**VALORE SCOSTAMENTO x 20/15/10%
VALORE COME SOPRA DETERMINATO x 200%**

Soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza

Per i soggetti che non hanno ricevuto il contributo disposto ai sensi dell'art. 25 del Decreto Rilancio (ad esempio i soggetti con fatturato superiore a 5.000.000,00 di euro, che come detto ne erano esclusi) il contributo è riconosciuto a seguito di presentazione di apposita istanza mediante procedura web e modello approvati con provvedimento dell'Agenzia Entrate del 10 giugno 2020 (*clicca qui*).

Inoltre, per le aziende, tra cui le citate attività al dettaglio del settore orafa, **la cui attività è stata sospesa** sono, tra gli altri, i seguenti benefici:

Credito d'imposta su locazioni e affitti

Viene prevista l'estensione ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020** del **credito d'imposta locazioni** pari al 60% dell'affitto alle imprese *che operano nelle "Zone Rosse"* e che svolgono un'attività per la quale è previsto il **riconoscimento del contributo a fondo perduto.**

Sospensione dei versamenti per il mese di novembre 2020

I soggetti la cui attività è stata sospesa possono beneficiare della sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

Prevista anche, la sospensione dei contributi INPS con riferimento al mese di novembre e dicembre 2020 che devono essere comunque effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza del beneficio della rateizzazione.

Rinvio del secondo acconto Irpef, Ires e Irap

I soggetti ISA o in regime forfettario interessati alle nuove limitazioni che operano nelle **"Zone Rosse"** possono beneficiare della proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell'acconto Ires, Irpef e Irap, indipendentemente dall'intervenuta riduzione del fatturato.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

FEDERPREZIOSI
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

Cancellazione della seconda rata Imu

Alle imprese che rientrano tra i beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto e che operano nelle **“Zone Rosse”** è riconosciuta la cancellazione della seconda rata Imu, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del decreto ([clicca qui](#))

A disposizione per ulteriori informazioni



Steven Tranquilli

